

AGATÒS S.P.A.
RELAZIONE ILLUSTRATIVA SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO
ASSEMBLEA STRAORDINARIA
29 GIUGNO 2021

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria per il giorno 29 giugno 2021, alle ore 10.30 presso la sede legale in Via Ajraghi n.30, Milano 20156 ed occorrendo in seconda convocazione nel medesimo luogo per il giorno 30 giugno 2021, alle ore 15.00, presso la sede sociale in Milano, Via Ajraghi n. 30, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria:

1. Approvazione del Bilancio di esercizio di Agatos S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2020, corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Destinazione del risultato di esercizio;
2. Rinnovo delle cariche sociali: Consiglio di Amministrazione.

Parte straordinaria:

1. Modificazioni dello statuto sociale concernenti:

- a) L'adeguamento dello Statuto sociale alle clausole in materia di Offerta Pubblica di Acquisto e revoca dalle negoziazioni alle nuove previsioni del Regolamento Emittenti AIM Italia;
- b) La previsione del requisito, imposto dalle nuove previsioni del Regolamento Emittenti AIM Italia, che i candidati alla carica di consigliere indipendente siano preventivamente individuati o positivamente valutati dal NOMAD della Società;
- c) La rimozione dei riferimenti all'aumento di capitale a servizio dell'operazione di concambio per l'operazione di incorporazione di Agatos S.r.l. in TE Wind S.p.A., all'aumento di capitale a servizio della conversione dei Warrant TE Wind 2013-2018, all'aumento di capitale a servizio del prestito obbligazionario convertibile "Convertibile TE Wind S.A. 2013-2018", all'aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione deliberato dall'assemblea straordinaria del 22 dicembre 2017;
- d) L'adeguamento del termine di comunicazione dei Cambiamenti Sostanziali delle partecipazioni alle nuove previsioni del Regolamento Emittenti AIM Italia e, con l'occasione, eliminazione dell'indicazione puntuale delle soglie di rilevanza delle partecipazioni e adozione di rinvio al Regolamento Emittenti AIM Italia e alla "disciplina sulla trasparenza" ivi richiamata;
- e) Introduzione di previsioni statutarie in materia di identificazione degli azionisti;
- f) esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, secondo periodo, per aumenti di capitale fino a un decimo del capitale preesistente
- g) correzione di taluni refusi.

2. Aumento del capitale sociale con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, c.c. applicabile alla società per effetto delle previsioni dell'art. 44, comma 3, D.L. 76/2020, mediante emissione di n. 2.400.000 nuove azioni, con godimento regolare e aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, riservato in sottoscrizione ai beneficiari del piano di stock options approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 12-06-2021.

Il capitale sociale di AGATÒS S.p.A. ammonta ad Euro 23.169.873,00 ed è composto da n. 12.135.571 azioni ordinarie prive di valore nominale. Ciascuna azione dà diritto ad un voto nell'Assemblea Ordinaria. La Società non detiene azioni proprie.

Informazioni integrative relative all'emergenza sanitaria da COVID-19

I termini e le modalità di partecipazione all'Assemblea descritti dal presente avviso di convocazione potrebbero essere oggetto di modifiche e/o integrazioni in relazione all'emergenza sanitaria da COVID-19 (CoronaVirus). Eventuali modifiche e/o integrazioni delle informazioni riportate nel presente avviso di convocazione verranno rese disponibili tramite il sito internet della Società, www.agatos.it, sezione Investor Relations - Assemblee e con le altre modalità previste dalla legge. In ogni caso, si raccomanda che la partecipazione all'Assemblea avvenga secondo le forme descritte al successivo paragrafo Rappresentanza in assemblea.

Partecipazione all'Assemblea

Ai sensi dell'art. 83-sexies del D. Lgs. 58/1998 ("TUF") sono legittimati a intervenire in Assemblea e a esercitare il diritto di voto coloro in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato sulla base delle evidenze contabili relative al termine del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (i.e. 18 giugno 2021 – record date). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea. Ai sensi dell'art. 83-sexies, comma 4, del TUF, le comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea, ossia entro il 24 giugno 2021. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione. In deroga alle procedure normalmente seguite, e coerentemente con le previsioni di cui all'art. 106 del D.L 18/2020, l'Assemblea si svolgerà mediante sistema di audioconferenza o video conferenza che verrà comunicato dalla Società ai soggetti legittimati a partecipare.

Rappresentanza in assemblea

La Società comunica che, ai sensi dell'art. 106, D. L. n. 18/2020, recante misure connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'intervento e l'esercizio del voto degli aventi diritto in Assemblea saranno consentiti esclusivamente tramite mezzi di telecomunicazione. La Società fornirà ai soggetti legittimati all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto opportune istruzioni per consentire l'accesso ai lavori assembleari previa identificazione dei partecipanti. I soggetti legittimati all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto dovranno trasmettere una richiesta all'indirizzo di posta ir@agatos.it allegando la documentazione attestante la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto prevista dall'art. 83-sexies del TUF e il documento di riconoscimento. Per facilitare le attività di verifica la Società raccomanda di procedere all'invio o della documentazione entro il 24 giugno 2021.

Esercizio del voto per delega

Ogni socio che ha diritto di intervenire in assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto della normativa vigente, con facoltà di sottoscrivere il modulo di delega reperibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.agatos.it - sezione Investor Relations - Assemblee. Per facilitare le attività di verifica la Società raccomanda di procedere all'invio o della

documentazione entro il 24 giugno 2021 a mezzo PEC firmata digitalmente a Agatos S.p.A. all'indirizzo: agatospa@pec.it.

Documentazione

La documentazione relativa all'Assemblea, comprensiva delle Relazioni Illustrative del Consiglio di Amministrazione, sarà messa a disposizione del pubblico, nei termini previsti dalla normativa vigente, presso la sede sociale e sul Sito internet della Società (www.agatos.it sezione Investor Relations / Assemblee). In ottemperanza alle misure di contenimento dell'emergenza sanitaria da COVID-19 (CoronaVirus) emanate dalle competenti Autorità si chiede al pubblico di evitare l'accesso presso la sede sociale per l'acquisizione della documentazione in oggetto fino a quando dette misure non saranno esaurite.

Un estratto del presente avviso di convocazione è stato pubblicato il 14 giugno 2021 sul quotidiano "Sole24 Ore" a pag 24.

* * *

Signori Azionisti,

Parte ordinaria

Punto 1

Gli Amministratori proporranno agli azionisti di:

- prendere atto della relazione del Revisore legale e del Collegio Sindacale al bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2020;
- approvare il progetto di Bilancio e la bozza della Relazione sulla Gestione dell'esercizio sociale chiuso il 31/12/2020, così come già approvata dal consiglio di amministrazione del 31/06/2021, che evidenzia un risultato negativo di € -4.770.595, nonché di approvare la proposta del consiglio di amministrazione circa la destinazione del risultato d'esercizio, ovvero di riportare a nuovo la perdita emergente;

Si ricorda che rispetto agli schemi di bilancio comunicati il 31-5-2021, in seguito alla richiesta dei Revisori, l'importo di Euro 226 migliaia relativo alla riduzione del valore di una partecipazione nel bilancio Agatos SpA è stato riclassificato nella voce Rivalutazioni/Svalutazioni (sezione gestione finanziaria) e l'importo di Euro 242 migliaia classificati nella bozza di bilancio di Agatos Energia Srl tra le rimanenze è andato a ridurre i costi operativi, i costi per il personale e gli oneri diversi di gestione. L'effetto di queste due riclassificazioni a livello di conto economico consolidato è di migliorare il margine operativo netto (EBIT) da €-3.180 migliaia a €-2.954 migliaia e ridurre il valore della produzione da € 3.443 migliaia a € 3.201 migliaia. Per maggiori informazioni in merito, si rimanda alla documentazione relativa al progetto di bilancio 2020 messa a disposizione degli azionisti sul sito internet della Società.

- di conferire ampia delega al Presidente del Consiglio di Amministrazione, all'Amministratore Delegato e al Consigliere Delegato, disgiuntamente tra di loro, per tutti gli adempimenti di legge connessi.

Punto 2

Passando alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno avente a oggetto la nomina del consiglio di amministrazione, l'attuale Consiglio di Amministrazione decade con l'approvazione del bilancio al 31-12-2020. Pertanto, gli Azionisti sono chiamati a nominare un nuovo organo amministrativo con decorrenza dalla data della presente assemblea, determinandone la durata, il compenso, il numero dei componenti e nominandone il Presidente.

Parte Straordinaria

Il Consiglio di Amministrazione della Società propone delle modifiche da apportare allo Statuto Sociale in adeguamento alle variazioni ed innovazioni apportate da Borsa Italiana S.p.A. al Regolamento Emittenti AIM e rese note con l'Avviso n. 17857 del 06 Luglio 2020.

Il richiamato intervento regolamentare – per quanto di interesse della Società – ha riguardato (i) la riformulazione della clausola statutaria in materia di offerta pubblica di acquisto che deve essere oggetto di riproduzione testuale nello statuto sociale; (ii) la riformulazione delle previsioni statutarie in materia di revoca delle negoziazioni, segnatamente con riguardo alle maggioranze per l'assunzione delle relative deliberazioni, che devono essere oggetto di riproduzione testuale nello statuto sociale e (iii) in relazione alla presenza nell'organo amministrativo dell'Emittente di almeno un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3 del TUF, la previsione che l'individuazione dei candidati alla carica di consigliere indipendente sia, alternativamente, effettuata dal NOMAD o positivamente valutata dallo stesso.

Oltre a tali interventi, necessitati dal mutato quadro regolamentare, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all'assemblea ulteriori modificazioni statutarie ritenute opportune, principalmente con riguardo (i) all'introduzione di disposizioni in materia di identificazione degli azionisti, (ii) all'introduzione dell'esclusione del diritto di opzione nei casi previsti dall'art. 2441, quarto comma, secondo periodo, del Codice Civile e (iii) alla correzione di taluni refusi. Da ultimo, si propone di rimuovere il riferimento agli aumenti di capitale, ormai deliberati da tempo, che hanno ormai esaurito i propri effetti.

La presente relazione è stata redatta per illustrare le ragioni che giustificano le proposte di delibera nonché le informazioni necessarie affinché possiate formarvi un fondato giudizio sugli argomenti all'ordine del giorno.

Si illustrano di seguito le ragioni e il contenuto delle modifiche statutarie proposte, nonché a seguire il raffronto tra le disposizioni statutarie vigenti e le relative modifiche.

1. All'art. 5 – Capitale Sociale

Si propone di aggiornare, all'attuale primo comma, l'indicazione del livello del capitale sociale e delle azioni che lo rappresentano.

Si propone l'eliminazione del terzo, del quarto, del quinto e del decimo comma, relativi rispettivamente (i) all'aumento di capitale deliberato per l'operazione di incorporazione di Agatos s.r.l. in Te Wind S.p.A., (ii) all'aumento di capitale a servizio della conversione dei "Warrant TE Wind S.A. 2013 - 2018", (iii) all'aumento di capitale a servizio della conversione del Prestito Obbligazionario denominato "Convertibile TE Wind S.A. 2013 - 2018" e (iv) all'aumento di capitale sociale con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., a pagamento, per massimi Euro 1.539.500 mediante emissione di n. 5.801.174 azioni, con godimento regolare e

aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione a fronte di un prezzo di sottoscrizione pari a una media ponderata di Euro 0,2654 per azione.

Tutte le suddette fattispecie hanno ormai esaurito i propri effetti e non sono più suscettibili di comportare modifiche al capitale sociale indicato al comma primo dell'art. 5 e negli atti e nella corrispondenza della società.

Contestualmente, si propone l'inserimento di un nuovo ultimo comma, volto a chiarire la vincolatività per i soci delle deliberazioni assembleari.

Si propone altresì, mediante l'inserimento di un nuovo terz'ultimo comma, della previsione statutaria secondo la quale, in conformità a quanto consentito dall'art. 2441, quarto comma, secondo periodo, del codice civile, in sede di aumento di capitale a pagamento mediante nuovi conferimenti, il diritto di opzione è escluso, nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione delle nuove azioni corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale.

Si propone, ancora, al fine di rendere possibile l'attuazione del piano di stock options approvato dal consiglio di amministrazione in data 12 dicembre 2021, di deliberare un aumento di capitale sociale a pagamento, con esclusione del diritto in opzione ai sensi dell'art. 2441, comma quarto, secondo periodo, del codice civile, in applicazione del disposto di cui all'art. 44, comma 3, del D.L. 76/2020 come convertito dalla L. 1° settembre 2020, n. 120, per massimi euro 2,28mn comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 2.400.000 nuove azioni, riservato in sottoscrizione ai beneficiari del piano di stock options, con conseguente introduzione di un nuovo penultimo comma che rifletta tale deliberazione assembleare. Per l'effetto, si propone conseguentemente di modificare lo statuto sociale mediante l'inserimento di un nuovo penultimo comma, riflettente tale deliberazione di aumento del capitale.

La deliberazione proposta prevede un aumento di capitale contenuto entro il limite del venti per cento (20%) del capitale sociale preesistente, rappresentato da n. 12.135.171 azioni ordinarie, così come consentito, entro la data del 30 giugno 2021, dal menzionato art. 44, comma 3, del D.L. 76/2020.

2. All'art. 9 – Partecipazioni Rilevanti

Si propone:

- al primo comma, la correzione di un refuso "Trasparnza" in "Trasparenza"
- al terzo comma, l'adeguamento a 4 giorni di negoziazione del termine per la comunicazione alla Società da parte degli azionisti dei "Cambiamenti Sostanziali" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia. Con l'occasione, si propone di aggiungere la Posta Elettronica Certificata quale idoneo mezzo per l'effettuazione delle suddette comunicazioni.
- dopo l'attuale quarto comma, l'inserimento di un nuovo comma al fine di puntualizzare le conseguenze in termini di sterilizzazione del voto per gli azionisti inadempienti all'obbligo di tempestiva comunicazione dei cambiamenti sostanziali delle partecipazioni. Conseguentemente, l'attuale quinto comma diverrebbe il sesto comma dell'articolo 9.

3. Introduzione di un nuovo art. 9-bis

Si propone di adottare il testo di un nuovo art. 9-bis in materia di identificazione degli azionisti, consentendo, come previsto dal comma 5 dell'art. 83-bis TUF, alla Società, di adottare la disciplina ordinariamente prevista per le società con azioni quotate nei mercati regolamentati. Il testo

proposto riproduce i termini e le condizioni, legislativamente previste, del diritto/dovere della Società di procedere a formulare richiesta di identificazione degli azionisti.

4. All'art. 11 – OPA endosocietaria

La proposta di integrale riformulazione dell'articolo ha essenzialmente lo scopo (i) di rimettere al Regolamento Emittenti AIM Italia la selezione della disciplina dettata dal TUF in materia di OPA che si rende applicabile agli Emittenti AIM Italia, in luogo del riferimento nello statuto sociale a specifiche disposizioni del TUF, (ii) di meglio precisare il ruolo del Panel di Borsa Italiana in materia di OPA, ed al contempo di eliminare dagli statuti degli Emittenti AIM Italia indicazioni inerenti alla composizione ed al funzionamento di tale organo, in modo tale da evitare eventuali ulteriori adeguamenti statutari nel caso in cui Borsa Italiana apporti in futuro modifiche alla disciplina attinente al Panel medesimo.

Il testo proposto riproduce esattamente le corrispondenti previsioni del Regolamento Emittenti AIM Italia, Scheda Sei.

5. All'art. 12 Competenze e convocazione (dell'assemblea dei soci)

Si propone l'inserimento, dopo il vigente quarto comma, di un nuovo quinto e di un nuovo sesto comma, volti al recepimento delle nuove previsioni in materia di revoca dalle negoziazioni, come testualmente prescritte dalla Scheda Sei del Regolamento Emittenti AIM Italia.

Tale disciplina riordina i flussi informativi che devono precedere la richiesta di revoca e, al contempo, nel fissare in linea generale un quorum deliberativo assembleare del 90% per l'assunzione delle delibere

- (i) di richiesta di revoca dalle negoziazioni,
- (ii) di successive modificazioni statutarie alla clausola in materia di revoca delle negoziazioni
- (iii) che possano comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni

esclude la necessità di tale quorum deliberativo per i casi in cui, per effetto dell'esecuzione di tali delibere, gli azionisti della Società si trovino a detenere, o gli siano assegnate, esclusivamente azioni ammesse alle negoziazioni su AIM Italia, su un mercato regolamentato dell'Unione Europea o su di un sistema multilaterale di negoziazione registrato come "Mercato di crescita delle PMI" che abbia previsto tutele equivalenti per gli investitori nonché nei casi in cui Borsa Italiana, nel ricorrere di particolari condizioni, disponga diversamente.

Conseguentemente, si propone anche lo slittamento dei vigenti commi quinto (diverrebbe il settimo), sesto (diverrebbe ottavo), e così via sino al vigente decimo comma, che diverrebbe il nuovo dodicesimo comma dell'art. 12.

6. All'art. 17 – Composizione, nomina e decadenza dell'Organo Amministrativo

Al primo comma, viene corretto un refuso "Amministrativo" in "Amministrativo".

Al terzo comma, si adegua lo statuto alla necessità che i consiglieri indipendenti siano individuati o positivamente valutati in via preventiva dal Nomad, conformemente alle nuove previsioni del Regolamento Emittenti AIM Italia.

AGATÒS S.p.A.

Nella colonna di sinistra, il testo eliminato dallo statuto attualmente in vigore è evidenziato con carattere sottolineato.

Nella colonna di destra, il testo inserito è evidenziato in carattere grassetto.

Testo Originario	Testo Modificato
Art. 1 Denominazione E' costituita una società per azioni denominata "Agatos S.p.A."	INVARIATO
Art. 2 Sede La società ha sede in Milano (Mi). La Società può istituire, modificare o sopprimere, in Italia e all'estero, sedi secondarie, stabili organizzazioni, filiali, succursali, agenzie o unità locali comunque denominate.	INVARIATO
Art. 3 Durata La durata della Società è stabilita sino al 2070 (duemilasettanta) e potrà essere prorogata, come anticipatamente sciolta, mediante deliberazione assembleare.	INVARIATO
Art. 4 oggetto Le attività che costituiscono l'oggetto sociale sono le seguenti: - la partecipazione, in qualsiasi forma, a qualunque società commerciale, industriale, finanziaria o altra società, italiana o straniera, nonché l'acquisizione, sia direttamente che indirettamente, di titoli e diritti tramite partecipazione, apporto, sottoscrizione, collocazione vincolata, opzione d'acquisto o negoziazione, in altro modo. La Società potrà inoltre acquisire, amministrare e valorizzare tutti i brevetti ed i diritti e il loro sviluppo; - l'acquisto tramite apporto, sottoscrizione, opzione, acquisto o altro di beni immobiliari e valori mobiliari di ogni genere e realizzare tali acquisti tramite vendita, cessione, scambio o altro; - la concessione di prestiti tramite concorso, prestito, anticipo o garanzia a società controllate, società affiliate o a società che si collegano al gruppo di cui fa parte. La Società può compiere qualsiasi operazione commerciale, mobiliare, tecnica, immobiliare o finanziaria avente pertinenza con l'oggetto sociale. La società può, del pari, condurre o cedere in affitto aziende aventi scopi affini o analoghi al proprio oggetto sociale. La Società può richiedere prestiti in qualsiasi forma e procedere all'emissione di obbligazioni. La Società può inoltre assumere e consentire ipoteche, garanzie o altro al fine di assicurare prestiti, concorsi o anticipi. In generale, la società potrà compiere tutte le operazioni direttamente o indirettamente correlate al proprio oggetto sociale. La Società può aprire succursali in qualunque altro luogo del Paese così come all'estero.	INVARIATO
SOCI E CAPITALE SOCIALE – AZIONI - STRUMENTI FINANZIARI ED OBBLIGAZIONI - FINANZIAMENTI SOCI	
ART. 5 Soci, Capitale Sociale e Azioni Il capitale sociale è di Euro 20.919.873,00 interamente versato e rappresentato da n.92.791.889 azioni prive di valore nominale.	ART. 5 Soci, Capitale Sociale e Azioni Il capitale sociale è di Euro 23.169.873 interamente versato e rappresentato da n. 12.135.571 azioni prive di valore nominale.

In data 28 aprile 2017 l'assemblea straordinaria ha deliberato di emettere un prestito obbligazionario denominato "Agatos Convertibile 2017-2026 4,75%" per un importo complessivo massimo di Euro 11.450.000,00 (undicimilioni quattrocentocinquantamila/00) e costituito da massime n. 22.900 (ventiduemilanovecento) obbligazioni del valore nominale di euro 500,00 cad., con esclusione del diritto di opzione per i soci, ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 7 cod. civ., di cui:

* una tranche di n.9.900 obbligazioni, pari a euro 4.950.000,00 (quattromilioni novecentocinquantamila/00), con esclusione del diritto di opzione per i soci ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c., per interesse della società, riservata a terzi ("Obbligazioni A");

* una tranche di n.13.000 obbligazioni, pari a euro 6.500.000,00 (seimilionicinquecentomila/00) a favore unicamente di investitori professionali, ai sensi dell'art. 2441, comma 7, c.c. ("Obbligazioni B").

Conseguentemente è stato approvato di aumentare il capitale sociale in denaro, a pagamento e in via scindibile, esclusivamente al servizio della conversione del prestito obbligazionario fino ad un importo massimo complessivo di Euro 11.450.000,00, inclusivi di sovrapprezzo, restando tale aumento del capitale irrevocabile fino alla scadenza del termine ultimo per la conversione delle obbligazioni e limitato all'importo delle azioni risultanti dall'esercizio, e comunque entro il 31 dicembre 2026.

E' stato deliberato un aumento di capitale di massimi euro 14.700.000,00 da attuarsi mediante l'emissione di massime n.46.380.000 azioni ordinarie senza valore nominale, a servizio del concambio per l'operazione di incorporazione di Agatos s.r.l. in Te Wind S.p.A. Per effetto di tale aumento di capitale, il capitale sociale è di Euro 20.363.342,50 costituito da n. 57.706.685 di azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale.

E' stato deliberato un aumento di capitale di massimi euro 357.546,50 da attuarsi mediante l'emissione di massime n. 715.093 azioni ordinarie senza valore nominale, a servizio della conversione dei "Warrant TE Wind S.A. 2013 - 2018"; detto aumento sarà da considerarsi scindibile e potrà essere sottoscritto mediante conversione dei sopra citati warrant entro il termine dell'11 ottobre 2018.

E' stato deliberato un aumento di capitale di massimi euro 1.353.150 da attuarsi mediante l'emissione di massime n. 2.706.300 azioni ordinarie senza valore nominale, a servizio della conversione del Prestito Obbligazionario denominato "Convertibile TE Wind S.A. 2013 - 2018"; detto aumento sarà da considerarsi scindibile e potrà essere sottoscritto mediante conversione delle sopra citate obbligazioni entro il termine dell'11 ottobre 2018.

L'Assemblea Straordinaria della Società, in data 25 Giugno 2020, ha deliberato, inter alia: di aumentare il capitale sociale ai sensi dell'art. 2420-bis, comma 2, cod. civ., in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ, per un importo massimo pari a Euro 5.000.000 (cinque milioni), incluso sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie a servizio della conversione di un prestito obbligazionario convertibile, aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie

In data 28 aprile 2017 l'assemblea straordinaria ha deliberato di emettere un prestito obbligazionario denominato "Agatos Convertibile 2017-2026 4,75%" per un importo complessivo massimo di Euro 11.450.000,00 (undicimilioni quattrocentocinquantamila/00) e costituito da massime n. 22.900 (ventiduemilanovecento) obbligazioni del valore nominale di euro 500,00 cad., con esclusione del diritto di opzione per i soci, ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 7 cod. civ., di cui:

* una tranche di n.9.900 obbligazioni, pari a euro 4.950.000,00 (quattromilioni novecentocinquantamila/00), con esclusione del diritto di opzione per i soci ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c., per interesse della società, riservata a terzi ("Obbligazioni A");

* una tranche di n.13.000 obbligazioni, pari a euro 6.500.000,00 (seimilionicinquecentomila/00) a favore unicamente di investitori professionali, ai sensi dell'art. 2441, comma 7, c.c. ("Obbligazioni B").

Conseguentemente è stato approvato di aumentare il capitale sociale in denaro, a pagamento e in via scindibile, esclusivamente al servizio della conversione del prestito obbligazionario fino ad un importo massimo complessivo di Euro 11.450.000,00, inclusivi di sovrapprezzo, restando tale aumento del capitale irrevocabile fino alla scadenza del termine ultimo per la conversione delle obbligazioni e limitato all'importo delle azioni risultanti dall'esercizio, e comunque entro il 31 dicembre 2026.

L'Assemblea Straordinaria della Società, in data 25 Giugno 2020, ha deliberato, inter alia: di aumentare il capitale sociale ai sensi dell'art. 2420-bis, comma 2, cod. civ., in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ, per un importo massimo pari a Euro 5.000.000 (cinque milioni), incluso sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie a servizio della conversione di un prestito obbligazionario convertibile, aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie Agatos in circolazione alla data di emissione, stabilendo che il numero delle azioni da emettere sarà fissato di volta in volta in base al

Agatos in circolazione alla data di emissione, stabilendo che il numero delle azioni da emettere sarà fissato di volta in volta in base al meccanismo previsto dal contratto di investimento, ai sensi dell'articolo 2420-bis, secondo comma, cod. civ., fermo restando che il termine ultimo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione è fissato al 31 dicembre 2022 e che, nel caso in cui, a tale data, l'aumento di capitale non fosse stato integralmente sottoscritto, lo stesso si intenderà comunque aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.

L'Assemblea potrà attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione.

Le azioni, al pari degli altri strumenti finanziari della Società nella misura consentita dalle disposizioni applicabili, possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali ai sensi degli articoli 77-bis e seguenti del D.Lgs. 58/1998 ("TUF"), con particolare riferimento al sistema multilaterale di negoziazione denominato AIM Italia, gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A. ("AIM").

Le azioni sono sottoposte al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari di cui agli articoli 83 e seguenti del TUF

In data 22 dicembre 2017 l'assemblea straordinaria dei soci ha deliberato di aumentare il capitale sociale in via scindibile con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., a pagamento, per massimi Euro 1.539.500 mediante emissione di n. 5.801.174 azioni, con godimento regolare e aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione a fronte di un prezzo di sottoscrizione pari a una media ponderata di Euro 0,2654 per azione. Le azioni di nuova emissione dovranno essere sottoscritte e contestualmente liberate mediante conferimento in denaro pari a Euro 1.339.500 entro il giorno 8 gennaio 2017 e i restanti Euro 200.000 entro il termine del 31 marzo 2018, quale termine finale del deliberato aumento.

L'Assemblea straordinaria dei soci del 22 dicembre 2017 ha deliberato di conferire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2443 cod. civ., la facoltà, esercitabile entro la data ultima del 31 dicembre 2021, di aumentare il capitale sociale a pagamento per un importo complessivo massimo di euro 12.150.000 (dodicimilioni centocinquantamila/00), in una o più volte e anche in più tranches, anche in via scindibile ai sensi dell'art. 2439 cod. civ., mediante emissione di azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale, da offrire in opzione agli aventi diritto ai sensi dell'art. 2441, commi 1, 2 e 3 cod. civ. e/o con esclusione o limitazione del diritto di opzione degli aventi diritto ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ..

La medesima Assemblea ha altresì deliberato di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere per dare attuazione ed esecuzione alla delega conferita, ivi incluso, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il potere di: (i) stabilire modalità, termini e condizioni dell'aumento di capitale nel rispetto dei limiti sopra indicati, ivi incluso, a titolo meramente esemplificativo, il potere di determinare, per ogni eventuale tranche, il numero e il prezzo di emissione delle nuove azioni, nel rispetto dei limiti e delle procedure di cui all'art. 2441, comma 6, cod. civ., ove applicabili; (ii)

meccanismo previsto dal contratto di investimento, ai sensi dell'articolo 2420-bis, secondo comma, cod. civ., fermo restando che il termine ultimo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione è fissato al 31 dicembre 2022 e che, nel caso in cui, a tale data, l'aumento di capitale non fosse stato integralmente sottoscritto, lo stesso si intenderà comunque aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.

L'Assemblea potrà attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione.

Le azioni, al pari degli altri strumenti finanziari della Società nella misura consentita dalle disposizioni applicabili, possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali ai sensi degli articoli 77-bis e seguenti del D.Lgs. 58/1998 ("TUF"), con particolare riferimento al sistema multilaterale di negoziazione denominato AIM Italia, gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A. ("AIM").

Le azioni sono sottoposte al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari di cui agli articoli 83 e seguenti del TUF.

L'Assemblea straordinaria dei soci del 22 dicembre 2017 ha deliberato di conferire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2443 cod. civ., la facoltà, esercitabile entro la data ultima del 31 dicembre 2021, di aumentare il capitale sociale a pagamento per un importo complessivo massimo di euro 12.150.000 (dodicimilioni centocinquantamila/00), in una o più volte e anche in più tranches, anche in via scindibile ai sensi dell'art. 2439 cod. civ., mediante emissione di azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale, da offrire in opzione agli aventi diritto ai sensi dell'art. 2441, commi 1, 2 e 3 cod. civ. e/o con esclusione o limitazione del diritto di opzione degli aventi diritto ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ..

La medesima Assemblea ha altresì deliberato di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere per dare attuazione ed esecuzione alla delega conferita, ivi incluso, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il potere di: (i) stabilire modalità, termini e condizioni dell'aumento di capitale nel rispetto dei limiti sopra indicati, ivi incluso, a titolo meramente esemplificativo, il potere di determinare, per ogni eventuale tranche, il numero e il prezzo di emissione delle nuove azioni, nel rispetto dei limiti e delle procedure di cui all'art. 2441, comma 6, cod. civ., ove applicabili; (ii) predisporre e presentare

<p>predisporre e presentare ogni documento richiesto ai fini dell'esecuzione della delega conferita.</p> <p>In data 25 gennaio 2018 il Consiglio di Amministrazione, in esecuzione della delega conferita dall'Assemblea straordinaria dei soci del 22 dicembre 2017, ha deliberato l'aumento del capitale sociale a pagamento per massimi nominali Euro 12.150.000,00 (dodicimilionicinquantamila/00), mediante emissione di in via scindibile di massime n. 31.365.710 (trentunomilionitrecentosessantacinquemilasettecentodieci) azioni, a godimento regolare, da riservare esclusivamente a servizio dell'esercizio dei "Warrant Agatos 2018 - 2021" nel rapporto di n. 1 azione in ragione di ogni n. 1 Warrant esercitato.</p>	<p>ogni documento richiesto ai fini dell'esecuzione della delega conferita.</p> <p>In data 25 gennaio 2018 il Consiglio di Amministrazione, in esecuzione della delega conferita dall'Assemblea straordinaria dei soci del 22 dicembre 2017, ha deliberato l'aumento del capitale sociale a pagamento per massimi nominali Euro 12.150.000,00 (dodicimilionicinquantamila/00), mediante emissione di in via scindibile di massime n. 31.365.710 (trentunomilionitrecentosessantacinquemilasettecentodieci) azioni, a godimento regolare, da riservare esclusivamente a servizio dell'esercizio dei "Warrant Agatos 2018 - 2021" nel rapporto di n. 1 azione in ragione di ogni n. 1 Warrant esercitato.</p> <p>L'assemblea straordinaria dei soci può deliberare aumenti di capitale a pagamento mediante nuovi conferimenti, con esclusione del diritto di opzione, nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione delle nuove azioni corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale.</p> <p>In data 30-6-2021 l'assemblea straordinaria dei soci ha deliberato di aumentare il capitale sociale in via scindibile con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo cod. civ., e in applicazione della disposizione di cui all'art. 44, comma 3, del D.L. 76/2020, come convertito dalla L. 1° settembre 2020, n. 120, per massimi euro 2,28mn comprensivi di sovrapprezzo mediante emissione di massime n. 2.400.000 azioni prive di indicazione del valore nominale, con godimento regolare e aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione.</p> <p>Il possesso anche di una sola azione costituisce di per sé solo adesione al presente Statuto ed alle deliberazioni prese dall'Assemblea degli Azionisti in conformità della legge e dello Statuto.</p>
<p>Art. 6 Strumenti finanziari</p> <p>La Società può emettere strumenti finanziari diversi dalle obbligazioni, forniti di specifici diritti patrimoniali e/o amministrativi escluso comunque il diritto di voto nell'assemblea dei soci, e ciò a fronte dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opere o servizi, il tutto ai sensi e per gli effetti dell'art. 2346 ultimo comma c.c.</p> <p>L'emissione di tali strumenti finanziari è deliberata dall'assemblea straordinaria dei soci.</p> <p>La delibera di emissione di detti strumenti finanziari deve prevedere la condizioni di emissione, i diritti che conferiscono tali strumenti, le sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni, le modalità di trasferimento e di circolazione nonché le modalità di rimborso.</p> <p>Gli strumenti finanziari che condizionino tempi e entità del rimborso del capitale all'andamento economico della società sono soggetti alle disposizioni della Sezione VII Capo V Titolo V Libro V c.c. ai patrimoni destinati ad uno specifico affare ed ai relativi strumenti finanziari eventualmente emessi si applica la disciplina di cui alla Sezione XI Capo V c.c.</p>	<p>INVARIATO</p>

<p>Fermo quanto sopra previsto, l'assemblea straordinaria può deliberare l'assegnazione ai prestatori di lavoro dipendenti della società o di società controllate di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nell'assemblea generale degli azionisti.</p>	
<p>ART. 7 Obbligazioni La Società può emettere obbligazioni nei limiti di legge. L'emissione di obbligazioni è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.</p>	<p>INVARIATO</p>
<p>ART. 8 Finanziamenti Soci A richiesta del Consiglio di Amministrazione, i Soci potranno eseguire versamenti fruttiferi od infruttiferi sia in conto finanziamento che in conto futuro aumento di capitale sociale, ovvero a fondo perduto, anche non in proporzione alle rispettive quote di capitale, in conformità alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia fiscale e creditizia. Salva diversa determinazione scritta i finanziamenti si intendono infruttiferi.</p>	<p>INVARIATO</p>
<p>Art. 9 Partecipazioni Rilevanti</p> <p>Per tutto il periodo in cui le azioni siano ammesse alle negoziazioni su AIM Italia, sistema multilaterale di negoziazione ("AIM Italia"), organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("Borsa Italiana"), saranno applicabili tutte le previsioni in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti ("Disciplina sulla Trasparenza") prevista dalla normativa comunitaria, dal TUF e dai regolamenti di attuazione emanati da Consob, come richiamate dal Regolamento emittenti di AIM Italia, come di volta in volta integrato e modificato ("Regolamento Emittenti AIM Italia"). In tale periodo gli azionisti dovranno comunicare alla Società qualsiasi "Cambiamento Sostanziale" come definito nel Regolamento Emittenti AIM Italia, relativo alla partecipazione detenuta nel capitale sociale della Società. La comunicazione del "Cambiamento Sostanziale" dovrà essere effettuata, con raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi al Consiglio di Amministrazione presso la sede legale della Società, senza indugio e comunque entro <u>5 (cinque)</u> giorni di negoziazione dalla data di perfezionamento dell'atto o dell'evento che ha determinato il sorgere dell'obbligo, indipendentemente dalla data di esecuzione. La comunicazione del "Cambiamento Sostanziale" deve identificare l'azionista, la natura e l'ammontare della partecipazione; la data in cui l'azionista ha acquistato o ceduto la percentuale di capitale sociale che ha determinato un cambiamento sostanziale, oppure la data in cui la percentuale della propria partecipazione ha subito un aumento o una diminuzione rispetto alle soglie determinate dal Regolamento Emittenti AIM Italia. La mancata comunicazione al Consiglio di Amministrazione di un "Cambiamento Sostanziale" comporta la sospensione del diritto di voto sulle azioni o strumenti finanziari per le quali è stata omessa la comunicazione.</p>	<p>Art. 9 Partecipazioni Rilevanti</p> <p>Per tutto il periodo in cui le azioni siano ammesse alle negoziazioni su AIM Italia, sistema multilaterale di negoziazione ("AIM Italia"), organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("Borsa Italiana"), saranno applicabili tutte le previsioni in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti ("Disciplina sulla Trasparenza") prevista dalla normativa comunitaria, dal TUF e dai regolamenti di attuazione emanati da Consob, come richiamate dal Regolamento emittenti di AIM Italia, come di volta in volta integrato e modificato ("Regolamento Emittenti AIM Italia").</p> <p>In tale periodo gli azionisti dovranno comunicare alla Società qualsiasi "Cambiamento Sostanziale" come definito nel Regolamento Emittenti AIM Italia, relativo alla partecipazione detenuta nel capitale sociale della Società.</p> <p>La comunicazione del "Cambiamento Sostanziale" dovrà essere effettuata, a mezzo PEC ovvero con raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi al Consiglio di Amministrazione presso la sede legale della Società, senza indugio e comunque entro 4 (quattro) giorni di negoziazione dalla data di perfezionamento dell'atto o dell'evento che ha determinato il sorgere dell'obbligo, indipendentemente dalla data di esecuzione. La comunicazione del "Cambiamento Sostanziale" deve identificare l'azionista, la natura e l'ammontare della partecipazione; la data in cui l'azionista ha acquistato o ceduto la percentuale di capitale sociale che ha determinato un cambiamento sostanziale, oppure la data in cui la percentuale della propria partecipazione ha subito un aumento o una diminuzione rispetto alle soglie determinate dal Regolamento Emittenti AIM Italia.</p> <p>La mancata comunicazione al Consiglio di Amministrazione di un "Cambiamento Sostanziale" comporta la sospensione del</p>

<p>Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di richiedere agli azionisti informazioni sulle loro partecipazioni al capitale sociale. La disciplina richiamata è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo all'azionista.</p>	<p>diritto di voto sulle azioni o strumenti finanziari per le quali è stata omessa la comunicazione. In particolare i diritti di voto e gli altri diritti che consentono di influire sulla società inerenti alle azioni per le quali non sono stati adempiuti gli obblighi di comunicazione previsti nel presente Articolo 9 sono sospesi e non possono essere esercitati e le deliberazioni assembleari adottate con il loro voto determinante sono impugnabili a norma dell'articolo 2377 Cod. Civ.. Le azioni per le quali non sono stati adempiuti agli obblighi di comunicazione sono computate ai fini della costituzione dell'assemblea, ma non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di richiedere agli azionisti informazioni sulle loro partecipazioni al capitale sociale. La disciplina richiamata è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo all'azionista.</p>
	<p>Art. 9-bis. Identificazione dei titolari delle azioni La Società ha il diritto di ottenere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, dagli intermediari, attraverso le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di tempo in tempo vigenti, i dati identificativi degli azionisti, unitamente al numero di azioni registrate sui conti ad essi intestati. La Società è tenuta ad effettuare la medesima richiesta su istanza di uno o più soci che rappresentino, singolarmente o unitamente ad altri azionisti, almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione rilasciata, in data non anteriore di oltre 5 (cinque) giorni lavorativi precedenti la data di presentazione dell'istanza. Salve inderogabili disposizioni legislative o regolamentari, come di tempo in tempo vigenti, i costi relativi alla richiesta di identificazione degli azionisti su istanza dei soci, sono ripartiti in misura paritaria dalla Società e dai soci richiedenti. La richiesta di identificazione dei soci, anche quando proveniente dai soci, può anche essere parziale, vale a dire limitata all'identificazione degli azionisti che detengano una partecipazione al capitale sociale pari o superiore al 5%. La società deve comunicare al mercato, con le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, l'avvenuta presentazione della richiesta di identificazione, sia su istanza della società sia su istanza dei soci, rendendo note, a seconda del caso, rispettivamente, le relative motivazioni ovvero l'identità e la partecipazione complessiva dei soci istanti. I dati ricevuti sono messi a disposizione di tutti i soci senza oneri a loro carico.</p>
<p>Art. 10 Diritto di recesso Il diritto di recesso è disciplinato dalla legge, fermo restando che non hanno diritto di recedere gli azionisti che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti: a) la proroga del termine; b) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari. I termini e le modalità dell'esercizio del diritto di recesso, i criteri di determinazione del valore delle azioni ed il procedimento di liquidazione sono regolati dalla legge.</p>	<p>INVARIATO</p>
<p>Art. 11 OPA endosocietaria</p>	<p>Art. 11 OPA endosocietaria</p>

A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni su AIM e sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria norme analoghe, si rendono applicabili per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni relative alle società quotate di cui al TUF in materia di offerte pubbliche di acquisto obbligatorie – articoli 106 e 109 TUF (anche con riferimento ai regolamenti Consob di attuazione e agli orientamenti espressi da Consob in materia). Il periodo di adesione delle offerte pubbliche di acquisto e di scambio è concordato con il collegio di probiviri denominato “Panel” con sede presso Borsa Italiana S.p.A.; il Panel detta inoltre le disposizioni opportune o necessarie per il corretto svolgimento dell’offerta, sentita Borsa Italiana S.p.A.

Il Panel è un collegio di probiviri composto da tre membri nominati da Borsa Italiana che provvede altresì a eleggere tra questi il Presidente. Il Panel ha sede presso Borsa Italiana. I membri del Panel sono scelti tra persone indipendenti e di comprovata competenza in materia di mercati finanziari. La durata dell’incarico è di tre anni ed è rinnovabile per una sola volta. Qualora uno dei membri cessi l’incarico prima della scadenza, Borsa Italiana provvede alla nomina di un sostituto; tale nomina ha durata fino alla scadenza del Collegio in carica. Le determinazioni del Panel sulle controversie relative all’interpretazione ed esecuzione della clausola in materia di offerta pubblica di acquisto sono rese secondo diritto, con rispetto del principio del contraddittorio, entro 30 giorni dal ricorso e sono comunicate tempestivamente alle parti. La lingua del procedimento è l’italiano. Il Presidente del Panel ha facoltà di assegnare, di intesa con gli altri membri del collegio, la questione ad un solo membro del collegio.

Le Società, i loro azionisti e gli eventuali offerenti possono adire il Panel per richiedere la sua interpretazione preventiva e le sue raccomandazioni su ogni questione che potesse insorgere in relazione all’offerta pubblica di acquisto. Il Panel risponde ad ogni richiesta oralmente o per iscritto, entro il più breve tempo possibile, con facoltà di chiedere a tutti gli eventuali interessati tutte le informazioni necessarie per fornire una risposta adeguata e corretta. Il Panel esercita inoltre i poteri di amministrazione dell’offerta pubblica di acquisto e di scambio di cui alla clausola in materia di offerta pubblica di acquisto, sentita Borsa Italiana.

Il superamento della soglia di partecipazione prevista dall’articolo 106, primo comma, TUF, non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un’offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente, che può essere accertata in qualsiasi momento dal consiglio di amministrazione.

La mancata comunicazione al consiglio di amministrazione del superamento della soglia rilevante comporta analogo sospensione del diritto di voto sulle azioni e gli strumenti finanziari per i quali la comunicazione è stata omessa.

La disciplina richiamata è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo all’azionista.

Tutte le controversie relative all’interpretazione ed esecuzione della presente clausola dovranno essere preventivamente sottoposte, come condizione di procedibilità, al collegio di probiviri denominato “Panel”.

A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull’AIM Italia, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (qui di seguito, “TUF”) ed ai regolamenti Consob di attuazione (qui di seguito, la “disciplina richiamata”) limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Emittenti AIM Italia come successivamente modificato.

Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1349 c.c., su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti AIM Italia predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.

Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell’offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall’art. 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) – salva la disposizione di cui al comma 3-quater – e 3-bis del TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un’offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

ASSEMBLEA DEI SOCI

<p>Art. 12 Competenze e convocazione L'Assemblea è ordinaria e straordinaria. L'Assemblea ordinaria è competente a deliberare ai sensi di legge su tutte le materie ad essa riservate. L'Assemblea straordinaria è competente a deliberare sulle modificazioni del presente statuto e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza. A partire dal momento in cui, e fino a quando, le azioni saranno ammesse alla quotazione sull'AIM, è necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5 del codice civile nelle seguenti ipotesi:</p> <p>(i) acquisizioni di partecipazioni o imprese o altri cespiti che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia;</p> <p>(ii) cessioni di partecipazioni o imprese o altri cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento AIM Italia;</p> <p>(iii) richiesta di revoca dalle negoziazioni sull'AIM Italia, fermo restando che in tal caso l'assemblea delibera con il voto favorevole di almeno il 90% (novanta per cento) degli azionisti presenti ovvero della diversa percentuale stabilita dal Regolamento Emittenti AIM Italia.</p> <p>In caso l'Assemblea sia chiamata ad approvare ai sensi di legge, ovvero ad autorizzare ai sensi del presente Statuto, un'operazione - compiuta anche per il tramite di una società controllata - con parti correlate qualificata come di maggiore rilevanza ai sensi della procedura interna per operazioni con parti correlate adottata dalla Società e il comitato per operazioni</p>	<p>Art. 12 Competenze e convocazione L'Assemblea è ordinaria e straordinaria. L'Assemblea ordinaria è competente a deliberare ai sensi di legge su tutte le materie ad essa riservate. L'Assemblea straordinaria è competente a deliberare sulle modificazioni del presente statuto e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.</p> <p>A partire dal momento in cui, e fino a quando, le azioni saranno ammesse alla quotazione sull'AIM, è necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5 del codice civile nelle seguenti ipotesi:</p> <p>(i) acquisizioni di partecipazioni o imprese o altri cespiti che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia;</p> <p>(ii) cessioni di partecipazioni o imprese o altri cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento AIM Italia;</p> <p>(iii) richiesta di revoca dalle negoziazioni sull'AIM Italia, fermo restando che in tal caso l'assemblea delibera con il voto favorevole di almeno il 90% (novanta per cento) degli azionisti presenti ovvero della diversa percentuale stabilita dal Regolamento Emittenti AIM Italia.</p> <p>La Società che richieda a Borsa Italiana la revoca dall'ammissione dei propri strumenti finanziari AIM Italia deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche il Nominated Adviser e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data. Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento AIM Italia, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea dei soci con la maggioranza del 90% dei partecipanti. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera assembleare suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni delle azioni, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria.</p> <p>Non sarà necessaria l'approvazione con la maggioranza del 90% dei partecipanti nell'ipotesi in cui, per effetto dell'esecuzione della delibera, gli azionisti della Società si trovino a detenere, o gli siano assegnate, esclusivamente azioni ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, su un mercato regolamentato dell'Unione Europea o su di un sistema multilaterale di negoziazione registrato come "Mercato di crescita delle PMI" ai sensi dell'articolo 33 della direttiva 2014/65 MIFID (e sue successive modifiche o integrazioni) che preveda tutele equivalenti per gli investitori.</p> <p>Sono sempre fatte salve, ricorrendone particolari condizioni, eventuali diverse determinazioni in proposito di Borsa Italiana S.p.A.</p> <p>.</p> <p>In caso l'Assemblea sia chiamata ad approvare ai sensi di legge, ovvero ad autorizzare ai sensi del presente Statuto, un'operazione - compiuta anche per il tramite di una società controllata - con parti correlate qualificata come di maggiore rilevanza ai sensi della procedura interna per operazioni con parti correlate adottata dalla Società e il comitato per operazioni con parti correlate abbia espresso parere negativo in relazione alla proposta di</p>
---	--

<p>con parti correlate abbia espresso parere negativo in relazione alla proposta di deliberazione sottoposta all'Assemblea, l'Assemblea potrà approvare ovvero autorizzare tale operazione deliberando, oltre che con le maggioranze richieste dalla legge, anche con il voto favorevole della maggioranza dei soci non correlati che partecipano all'Assemblea, sempre che gli stessi rappresentino, al momento della votazione, almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto della Società. Qualora i soci non correlati presenti in Assemblea non rappresentino la percentuale di capitale votante richiesta, sarà sufficiente, ai fini dell'approvazione dell'operazione, il raggiungimento delle maggioranze di legge. L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, viene convocata, nei termini di legge e regolamentare pro tempore vigente, anche in luoghi diversi dal Comune in cui ha sede la Società, purché in Italia, o negli Stati Membri dell'Unione Europea, mediante avviso pubblicato sul sito internet della Società, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o anche per estratto secondo la disciplina vigente su uno dei seguenti quotidiani: "IlSole24Ore" o "Milano Finanza" o "Italia Oggi".</p> <p>Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda e ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita. Le assemblee in seconda o ulteriore convocazione devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione.</p> <p>L'assemblea di ulteriore convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'assemblea di precedente convocazione. Ove consentito, l'assemblea potrà inoltre tenersi in unica convocazione.</p> <p>I Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, e/o, se nominato, l'Amministratore Delegato possono convocare le Assemblee. L'Assemblea è inoltre convocata su richiesta dei soci che rappresentino almeno 1/10 (un decimo) del capitale sociale, nei limiti di quanto previsto all'articolo 2367, ultimo comma, cod. civ. ovvero su richiesta di almeno due Sindaci nelle ipotesi di legge.</p> <p>L'assemblea sarà valida anche se non convocata in conformità alle precedenti disposizioni purché alla relativa deliberazione partecipi l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, siano presenti alla riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.</p> <p>L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Quando ricorrano i presupposti di legge, l'Assemblea ordinaria annuale può essere convocata entro 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; in tal caso gli Amministratori segnalano nella relazione sulla gestione a corredo del bilancio le ragioni della dilazione.</p>	<p>deliberazione sottoposta all'Assemblea, l'Assemblea potrà approvare ovvero autorizzare tale operazione deliberando, oltre che con le maggioranze richieste dalla legge, anche con il voto favorevole della maggioranza dei soci non correlati che partecipano all'Assemblea, sempre che gli stessi rappresentino, al momento della votazione, almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto della Società. Qualora i soci non correlati presenti in Assemblea non rappresentino la percentuale di capitale votante richiesta, sarà sufficiente, ai fini dell'approvazione dell'operazione, il raggiungimento delle maggioranze di legge. L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, viene convocata, nei termini di legge e regolamentare pro tempore vigente, anche in luoghi diversi dal Comune in cui ha sede la Società, purché in Italia, o negli Stati Membri dell'Unione Europea, mediante avviso pubblicato sul sito internet della Società, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o anche per estratto secondo la disciplina vigente su uno dei seguenti quotidiani: "IlSole24Ore" o "Milano Finanza" o "Italia Oggi".</p> <p>Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda e ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita. Le assemblee in seconda o ulteriore convocazione devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione.</p> <p>L'assemblea di ulteriore convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'assemblea di precedente convocazione. Ove consentito, l'assemblea potrà inoltre tenersi in unica convocazione.</p> <p>Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, e/o, se nominato, l'Amministratore Delegato possono convocare le Assemblee. L'Assemblea è inoltre convocata su richiesta dei soci che rappresentino almeno 1/10 (un decimo) del capitale sociale, nei limiti di quanto previsto all'articolo 2367, ultimo comma, cod. civ. ovvero su richiesta di almeno due Sindaci nelle ipotesi di legge.</p> <p>L'assemblea sarà valida anche se non convocata in conformità alle precedenti disposizioni purché alla relativa deliberazione partecipi l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, siano presenti alla riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.</p> <p>L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Quando ricorrano i presupposti di legge, l'Assemblea ordinaria annuale può essere convocata entro 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; in tal caso gli Amministratori segnalano nella relazione sulla gestione a corredo del bilancio le ragioni della dilazione.</p>
<p>Art. 13 Diritto di voto Ogni azione ordinaria attribuisce il diritto di voto, nei limiti e con le modalità imposte dalla legge. Il diritto di voto spetta anche ai titolari di particolari categorie di azioni nei limiti e con le modalità definite nella delibera dell'emissione delle azioni medesime o secondo quanto riportato nel presente Statuto.</p>	<p>INVARIATO</p>

<p>Art. 14 Intervento e rappresentanza Possono intervenire in Assemblea i Soci con diritto di voto, nei limiti e nelle modalità imposte dalla legge. Ove le azioni della Società fossero oggetto di negoziazione sull'ATM o in altri sistemi multilaterali di negoziazione, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto deve essere attestata da una comunicazione inviata all'emittente, effettuata dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. Tale comunicazione è effettuata ai sensi dell'art. 83-sexies del TUF dall'intermediario sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima o unica convocazione. Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea. I Soci potranno farsi rappresentare da altra persona, fisica o giuridica, anche non Socio, nei casi e nei limiti previsti dalla Legge. La rappresentanza in assemblea deve essere conferita con delega scritta, consegnata al delegato anche via telefax o posta elettronica. La delega non può essere conferita che per una sola assemblea, con effetto anche per le successive convocazioni.</p>	<p>INVARIATO</p>
<p>Art. 15 Presidenza e svolgimento L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in difetto, per assenza od impedimento, da chi sarà designato dalla maggioranza degli intervenuti, o dall'Amministratore Delegato. Il Presidente o l'Amministratore Delegato sarà assistito da un segretario salvo che il verbale venga redatto da un Notaio. Il Presidente dell'Assemblea constata la regolarità della costituzione dell'adunanza, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni. Le deliberazioni dell'Assemblea sono constatate dal verbale firmato dal Presidente dell'Assemblea, dal segretario o dal notaio – ove presente; il verbale contiene le informazioni richieste dall'art. 2375 del codice civile. L'Assemblea può svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale, a condizione che tutti i partecipanti alla riunione possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la riunione e di intervenire in tempo reale nella trattazione e discussione degli argomenti all'ordine del giorno loro resi noti o comunque affrontati nel corso della riunione. Verificatisi questi presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario. Qualora la trattazione dell'ordine del giorno non si esaurisca in una seduta, l'Assemblea può essere prorogata dal Presidente mediante dichiarazione da farsi all'adunanza e senza necessità di preavviso.</p>	<p>INVARIATO</p>
<p>Art. 16 Costituzione e deliberazioni Sono riservate alla assemblea dei soci le materie che la legge o il presente statuto attribuiscono alla stessa. Le maggioranze sono quelle richieste dalla legge o dal presente statuto nei singoli casi.</p>	<p>INVARIATO</p>

AMMINISTRAZIONE

Art. 17 Composizione, nomina e decadenza dell'Organo Amministrativo

La società è amministrata alternativamente da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di 3 ad un massimo di 8 membri, nominato dall'Assemblea.

Spetta all'assemblea ordinaria provvedere di volta in volta alla determinazione del numero dei membri dell'organo amministrativo e alla loro nomina, fatto salvo quanto previsto dal presente statuto in caso di decadenza o recesso dalla carica di amministratore.

Almeno uno dei componenti il Consiglio di Amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF.

Il consiglio di amministrazione è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Società ed ha facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto per quegli atti che, a norma di legge o del presente statuto, sono di competenza dell'assemblea.

Potranno essere attribuite singole deleghe ai membri dell'organo amministrativo, agli amministratori delegati o al comitato esecutivo.

Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e comunque non oltre tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli per cooptazione, ai sensi e nei limiti di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 2386 del codice civile, con deliberazione approvata dal collegio sindacale.

Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.

Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

Art. 17 Composizione, nomina e decadenza dell'Organo Amministrativo

La società è amministrata alternativamente da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di 3 ad un massimo di 8 membri, nominato dall'Assemblea.

Spetta all'assemblea ordinaria provvedere di volta in volta alla determinazione del numero dei membri dell'organo amministrativo e alla loro nomina, fatto salvo quanto previsto dal presente statuto in caso di decadenza o recesso dalla carica di amministratore.

Almeno uno dei componenti il Consiglio di Amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF, secondo quanto previsto dal Regolamento Emittenti AIM di tempo in tempo applicabile. Gli amministratori indipendenti devono essere scelti tra quei candidati che siano stati preventivamente individuati o valutati positivamente dal Nominated Adviser della Società.

Il consiglio di amministrazione è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Società ed ha facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto per quegli atti che, a norma di legge o del presente statuto, sono di competenza dell'assemblea.

Potranno essere attribuite singole deleghe ai membri dell'organo amministrativo, agli amministratori delegati o al comitato esecutivo.

Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e comunque non oltre tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli per cooptazione, ai sensi e nei limiti di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 2386 del codice civile, con deliberazione approvata dal collegio sindacale.

Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.

Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

Art. 18 Membri del Consiglio di Amministrazione e deleghe interne

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, convoca il Consiglio, ne fissa l'ordine del giorno, ne guida lo svolgimento delle riunioni, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti gli Amministratori.

Al consiglio di amministrazione spetta il potere di impartire direttive agli organi delegati, di controllare il loro operato e di avocare a sé le attribuzioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe.

Gli organi delegati riferiscono al consiglio di amministrazione ed al collegio sindacale sull'andamento generale della gestione,

INVARIATO

<p>sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla Società e dalle sue eventuali controllate almeno ogni centoottanta giorni.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione può altresì costituire uno o più Comitati con funzioni consultive o propositive, determinandone i componenti, la durata, le attribuzioni e le facoltà.</p>	
<p>Art. 19 Convocazione e delibere del consiglio di amministrazione</p> <p>Il Consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, sia in Italia sia negli Stati membri dell'Unione Europea tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal Presidente, o dall'Amministratore Delegato, dal collegio sindacale o anche da uno solo dei consiglieri di amministrazione.</p> <p>La convocazione è fatta almeno 3 (tre) giorni prima della riunione con lettera da spedire mediante lettera raccomandata oppure tramite fax, telegramma o posta elettronica.</p> <p>Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con lettera da spedire mediante fax, telegramma o posta elettronica, con preavviso di almeno 24 ore.</p> <p>Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti. I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati solo ai fini del calcolo della maggioranza (quorum deliberativo).</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione si può riunire anche in audio e/o video conferenza, alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tutti i partecipanti possano essere inequivocabilmente identificati; - sia appurabile la legittimazione degli intervenuti; - sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati e nella relativa votazione; - possano visionare e/o ricevere e/o trattare la documentazione; - il soggetto verbalizzante possa percepire adeguatamente gli avvenimenti nel loro reale susseguirsi. <p>Alle predette condizioni, la riunione si considera svolta nel luogo in cui si trova il Presidente o l'Amministratore Delegato. Nello stesso luogo in cui si trova il Presidente dovrà essere presente anche il Segretario della riunione per stilare il verbale ed apporre la propria sottoscrizione, assieme a quella del Presidente, sull'apposito libro.</p> <p>Il consiglio di amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i sindaci.</p> <p>Le riunioni del consiglio sono presiedute dal Presidente ovvero dall'amministratore delegato.</p>	<p>INVARIATO</p>
<p>Art. 20 Rappresentanza sociale</p> <p>La rappresentanza della Società, di fronte ai terzi e in giudizio, e la firma sociale spettano al Presidente del consiglio di amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, al vicepresidente, se nominato, nonché agli amministratori muniti di delega dal consiglio di amministrazione.</p> <p>Fermo restando quanto precede, e nei limiti dei loro poteri, il consiglio di amministrazione, il Presidente, gli eventuali organi delegati ed il direttore generale, se nominato, possono rilasciare anche a terzi procure speciali per determinati atti o categorie di atti.</p>	<p>INVARIATO</p>

<p>Art. 21 Remunerazione degli amministratori Agli amministratori, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento del mandato, spetta un compenso determinato annualmente dall'assemblea. Detto compenso può essere unico o periodico, fisso o variabile (anche proporzionalmente agli utili di esercizio). La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale. L'Assemblea può peraltro determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione.</p>	INVARIATO
ORGANI DI CONTROLLO	
<p>Art. 22 Collegio sindacale Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. L'Assemblea elegge il Collegio Sindacale, costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti, ne nomina il Presidente e determina per tutta la durata dell'incarico il compenso dei presenti. Per tutta la durata del loro incarico i Sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'articolo 2399 codice civile. La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del Sindaco e la sua sostituzione con il Sindaco supplente più anziano. I sindaci scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. L'Assemblea ordinaria dei soci provvederà all'atto della nomina alla determinazione del compenso da corrispondere ai Sindaci effettivi, alla designazione del Presidente ed a quanto altro a termine di legge. L'organo di controllo si può riunire anche in audio e/o video conferenza, alle condizioni indicate per il Consiglio di Amministrazione all'art. 19 del presente statuto.</p>	INVARIATO
<p>Art. 23 Revisione legale dei conti La revisione legale dei conti sulla Società è esercitata da un revisore o da una società di revisione legale, in possesso dei requisiti di legge, nominato dall'Assemblea ai sensi della normativa applicabile. Il compenso dovuto al soggetto incaricato del controllo contabile è determinato dall'Assemblea.</p>	INVARIATO
BILANCIO ED UTILI	
<p>Art. 24 Esercizio sociale L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio di Amministrazione provvede, entro i termini e nel rispetto delle disposizioni vigenti, alla compilazione del bilancio di esercizio, comprensivo della relativa documentazione richiesta dalla legge, per la sua sottoposizione all'approvazione dell'Assemblea.</p>	INVARIATO
<p>Art. 25 Ripartizione degli utili Gli utili netti che risultino dal bilancio di esercizio, previa deduzione del 5 (cinque) per cento da destinare a riserva legale fino al limite di legge, vengono ripartiti tra i Soci in misura proporzionale alla partecipazione azionaria da ciascuno di</p>	INVARIATO

questi posseduta, tenendo conto di eventuali diritti spettanti a particolari tipologie di azioni emesse, come previsti da statuto, salvo diversa determinazione dell'Assemblea. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei limiti e con le modalità di legge.	
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE	
Art. 26 Scioglimento e liquidazione Nel caso di scioglimento della Società per qualsiasi causa, l'Assemblea, con le maggioranze determinate dalla legge per l'Assemblea straordinaria, determina le modalità della liquidazione nel rispetto delle vigenti disposizioni e nomina uno o più liquidatori, indicandone i poteri ed i compensi.	INVARIATO
FORO – NORMA DI RINVIO	
Art. 27 Foro Tutte le controversie che dovessero insorgere, in dipendenza del presente statuto, fra la Società ed i soci, gli amministratori, i sindaci ed i liquidatori, ovvero tra gli stessi, sono di competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria del Foro ove insiste la sede legale della società.	INVARIATO
Art. 28 Rinvio Per quanto non è espressamente previsto dal presente statuto, valgono le disposizioni del codice civile e delle norme speciali in materia. Si applicano inoltre, in quanto compatibili, anche le disposizioni dettate per la società per azioni.	INVARIATO

Le esposte modificazioni statutarie non comportano l'esercizio del diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 cod. civ.

Punto 2

Il Consiglio di Amministrazione propone la delibera di un aumento di capitale, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma quarto, cod. civ. e delle pertinenti disposizioni del Decreto Semplificazioni, riservato in sottoscrizione ai beneficiari del piano di stock options approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 12 giugno 2021.

Il Piano di Stock Options ("Piano") prevede l'attribuzione gratuita ai beneficiari di massime 2.400 stock options, ciascuna delle quali darà ai beneficiari, durante il biennio 2022-2023 (vesting period), il diritto di esercitare un quarto delle Opzioni detenute in ogni semestre e quindi sottoscrivere 1.000 nuove azioni ordinarie per un totale di massime 2,4 milioni di nuove azioni ordinarie.

L'emissione di nuove azioni a servizio delle stock options viene proposta all'approvazione dell'Assemblea Straordinaria in base alla possibilità introdotta dal Decreto Semplificazioni, D.L. 76/2020 che prevede, all'art. 44, di deliberare entro il 30 giugno 2021 aumenti di capitale ai sensi dell'articolo 2441 cod.civ., comma quarto, quindi con esclusione del diritto di opzione, fino al 20% del capitale preesistente, anche in assenza di specifica previsione statutaria. L'esclusione del diritto di opzione è giustificata dal fatto che l'aumento di capitale potrà essere sottoscritto solo dagli amministratori, dipendenti e collaboratori stabili ed è quindi volto a incentivare l'impegno e fedeltà dello staff del gruppo, attuale e futuro e ad attrarre i nuovi collaboratori necessari per implementare il Piano Industriale 2021-25.

In caso di integrale assegnazione ed esercizio di tutte le Opzioni, a regime (ossia decorsi tutti i termini per l'esercizio delle Opzioni), l'effetto diluitivo sulle partecipazioni attualmente detenute da soci non beneficiari del Piano risulterebbe pari al 19,78%, ipotizzando che non vengano in essere, medio tempore, ulteriori modificazioni del capitale sociale.

In ottemperanza al disposto dell'articolo 2441 comma quarto, c.c. il Consiglio di amministrazione ha predisposto apposita relazione avente ad oggetto le ragioni dell'esclusione o della limitazione nonché i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione e il revisore (il cui parere è sul sito della Società), ha confermato che il prezzo di emissione corrisponde al valore di mercato.

Le richiamate relazioni sono messe a disposizione degli azionisti, sul sito internet della Società, oltre che presso la sede sociale.

Il piano di attribuzione di stock options e l'aumento di capitale vedono come parti, da un lato, la Società, e dall'altro gli amministratori della Società e, pertanto l'operazione si qualifica come operazione con Parti Correlate. Avuto riguardo al prezzo di emissione delle nuove azioni ed al numero massimo di azioni da emettersi in sede di aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione, l'Operazione si qualifica come operazione di maggiore rilevanza, risultando l'indice di rilevanza del controvalore (controvalore complessivo/patrimonio netto consolidato) superiore al 5%. Il Presidente del Collegio Sindacale ha rilasciato il proprio parere in qualità di presidio equivalente e la Società ha predisposto un apposito documento informativo secondo quanto previsto dalla Procedura per le Operazioni con Parti Correlate e dalle disposizioni regolamentari applicabili, cui si rinvia.

Conclusivamente, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

“L'Assemblea straordinaria degli Azionisti di Agatos S.p.A.,

- preso atto della proposta degli Amministratori;
- presa visione della relazione del consiglio di amministrazione redatta ai sensi dell'art. 2441, comma quarto e comma sesto, cod. civ.;
- presa visione della relazione del Revisore Legale sulla corrispondenza del prezzo di emissione al valore di mercato delle azioni di nuova emissione;

Delibera

- di aumentare il capitale sociale a pagamento mediante conferimenti in denaro, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione, per massimi euro 2.280.000 comprensivi di sovrapprezzo e mediante emissione di massime n. 2.400.000 azioni, aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, a un prezzo unitario di Euro 0,95 (zero virgola novantacinque) per ciascuna azione, da offrirsi in sottoscrizione, con le modalità e nei termini indicati nel Piano di Stock Options approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 12 giugno 2021, ai beneficiari indicati nel Piano di Stock Options in sede di esercizio dei diritti di opzione attribuiti in esecuzione del Piano;
- le azioni di nuova emissione dovranno essere sottoscritte e contestualmente ed interamente liberate mediante versamento in denaro entro il termine finale di esercizio delle opzioni, previsto per il 31 dicembre 2025;
- le azioni di nuova emissione avranno godimento regolare;
- di approvare le conseguenti modificazioni all'art. 5 dello statuto sociale;
- di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato e Consigliere Delegato in via disgiunta tra di loro ogni più ampio potere in relazione alla presente deliberazione, ivi compresi quelli di perfezionare i singoli atti di sottoscrizione dell'aumento di capitale come deliberato, e di effettuare le necessarie dichiarazioni ed annotazioni, nonché di apportare allo statuto le eventuali integrazioni o modifiche richieste dal Notaio rogante o da Borsa Italiana S.p.A. o dal Nomad.”.

Milano 12 giugno 2021

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
